

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1810

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BILLI**

Modifica all’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il prolungamento della durata di validità della carta di identità rilasciata a coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età

Presentata il 4 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede che la carta di identità abbia la durata di dieci anni. La durata della validità delle carte d’identità infatti è stata estesa da cinque a dieci anni per effetto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto riguarda la normativa europea in materia, si segnala che il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circo-

lazione, dispone, all’articolo 4, paragrafo 1, che le carte d’identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, al paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo, il suddetto regolamento prevede che, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere una durata delle carte d’identità oltre i dieci anni per le persone di età pari o superiore a 70 anni.

Dare attuazione alla predetta disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di adempimento a carico dei cittadini italiani ultrasessantenni e di promuoverne altresì l’inclusione sociale. Conseguentemente, si ridurrebbe la frequenza e il numero delle procedure di rinnovo delle carte d’identità, alleggerendo la pubblica

amministrazione e la rete consolare all'estero.

Per tale motivo, la presente proposta di legge, composta di un unico articolo, novella l'articolo 3, secondo comma, del

testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, estendendo a venti anni la validità della carta d'identità rilasciata alle persone di età pari o superiore a 70 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per le persone di età pari o superiore a 70 anni, la validità della carta d'identità è di venti anni ».



19PDL0085360